

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”

Emanato con D.R. n. 819 del 30.07.2009 (affisso all’Albo prot. n. 17613 del 31.08.2009);

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE CON FINANZIAMENTI ESTERNI

CAPO I

Attività per conto terzi

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le attività svolte per conto di committenti pubblici o privati aventi ad oggetto:

- prestazioni di ricerca pura o applicata;
- prestazioni di consulenza relative all’effettuazione di studi ed alla formulazione di pareri;
- prestazioni di didattica riferite ad attività non rientranti nei compiti istituzionali dell’Università;
- prestazioni di servizi connessi alle competenze proprie delle strutture universitarie.

2. Le attività per conto terzi possono essere svolte dalle strutture universitarie in modo e in misura compatibili con le attività istituzionali dell’Università.

Art. 2

Deliberazione e instaurazione dei rapporti

1. L’effettuazione delle prestazioni di cui all’art. 1 è autorizzata dal competente organo collegiale della struttura interessata.

2. La relativa deliberazione deve approvare il testo dell’atto, individuare le persone coinvolte e nominare il responsabile dell’attività.

3. Con la stessa deliberazione deve essere dichiarata la compatibilità dello svolgimento delle prestazioni con l’assolvimento dei compiti istituzionali del personale della struttura, in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell’attività didattica e scientifica.

4. I rapporti sono regolati da contratti o convenzioni stipulati dal responsabile della struttura.

Art. 3

Personale

1. La responsabilità delle attività conto terzi può essere affidata ai professori di I e II fascia, ai ricercatori e ad amministrativi o tecnici di categoria non inferiore a D.

2. Laddove presso la struttura affidataria del contratto o della convenzione manchino delle competenze specifiche necessarie o le stesse siano indisponibili è possibile avvalersi:

a) di personale in servizio presso altre strutture dell’Università, previo nulla osta dei rispettivi responsabili;

b) di personale in servizio presso altre Università, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, nei casi in cui questa è richiesta dalle norme;

c) della collaborazione di soggetti esterni, limitatamente alla durata del contratto o della convenzione, secondo le procedure ed entro i limiti dettati dalle norme e dai regolamenti vigenti nel tempo in materia di collaborazioni esterne delle pubbliche amministrazioni.

3. L'importo utilizzabile per il ricorso a collaborazioni esterne è determinato nella misura massima del 40% del corrispettivo previsto dal contratto o dalla convenzione.

Art. 4

Determinazione e destinazione dei corrispettivi

1. Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi :

-costo dei materiali di consumo;

-spese di viaggio o trattamento di missione del personale;

-costo d'acquisto, noleggio o utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche, nonché costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;

-costo per eventuale utilizzo di servizi e collaborazioni esterne all'Università;

-costo del personale impegnato nell'esecuzione della prestazione;

-quota della struttura e quota di Ateneo.

2. Il committente non può utilizzare il nome dell'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" per scopi pubblicitari e/o promozionali, anche se collegati all'oggetto della prestazione, a meno che tale richiesta non sia espressamente inserita nel contratto o convenzione e valutata ai fini della determinazione del corrispettivo.

3. Il corrispettivo è destinato osservando i seguenti vincoli percentuali :

-compensi al personale e oneri diretti ed indiretti a carico dell'amministrazione, uguale o inferiore al 70%;

-quota in favore della struttura per spese di carattere generale, uguale o superiore al 5%;

-quota di Ateneo, destinata al trattamento accessorio del personale amministrativo e tecnico, uguale al 10%

4. Il versamento o l'attribuzione della quota di Ateneo devono essere effettuati contestualmente al pagamento dei compensi al personale coinvolto nelle attività.

5. Le eventuali economie finali, derivanti da minori spese sostenute, sono in ogni caso attribuite alla struttura.

Art. 5

Penali

1. Qualora il committente richieda che l'atto da sottoscrivere contenga la previsione del pagamento di penali da parte dell'Università, tale clausola può essere accettata solo se le penali sono di valore definito.

2. Le eventuali penali sono poste a carico della struttura che effettua la prestazione, con rivalsa a carico del responsabile della prestazione cui sia imputabile l'inadempienza, nel limite degli emolumenti di competenza.

Art. 6

Determinazione e liquidazione dei compensi al personale

1. I compensi al personale docente, ricercatore, amministrativo e tecnico sono attribuiti in base alla natura ed alla durata dell'impegno lavorativo richiesto ad ognuno per l'effettuazione della prestazione.

2. Il responsabile dell'attività definisce l'elenco del personale che ha collaborato, a qualsiasi titolo, alla prestazione indicando i tempi di impegno ed i relativi compensi.
3. Il pagamento dei compensi è effettuato successivamente alla riscossione dei corrispettivi.
4. Il personale in servizio presso altre Università, ai fini della determinazione e liquidazione dei compensi, è equiparato al personale dell'Ateneo, fatto salvo il diverso regime fiscale.
5. Per il personale soggetto ad orario di servizio, l'impegno massimo di tempo dedicato durante tale orario al complesso delle attività di cui al precedente art. 1 non può superare, nell'arco di ciascun trimestre, il 10% delle ore effettive di servizio; previa autorizzazione del responsabile della struttura, è consentito prolungare le prestazioni oltre l'orario di servizio senza che ciò dia luogo ad alcun trattamento economico, diverso dai compensi di cui al presente Capo I.

CAPO II

Attività svolte con finanziamenti esterni

Art. 7

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le attività svolte con finanziamenti da parte di soggetti esterni all'Ateneo, internazionali, pubblici e privati che pur non assumendo la natura di corrispettivi, di cui al precedente Capo I, prevedono e/o consentono l'imputazione di spese di personale dipendente, già appartenente ai ruoli dell'Università, e/o di spese generali non sottoposte a specifica rendicontazione.
2. Restano esclusi i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e quelli erogati dagli Enti Scientifici di Ricerca e Sperimentazione, di cui alla Tabella VI allegata alla Legge 20/3/1975, n. 70.
3. Restano in ogni caso esclusi gli importi a carico dell'Università a titolo di cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.

Art. 8

Finanziamenti che contemplano solo spese di personale

1. I piani di spesa dei finanziamenti che prevedono e/o consentono l'imputazione di spese di personale dipendente, esclusi gli importi riferiti all'eventuale cofinanziamento da parte dell'Università, devono essere formulati considerando una percentuale non inferiore al 20% da destinare a tali spese.
2. Qualora la disciplina di gestione del finanziamento consenta, come importo massimo, una percentuale inferiore, la stessa deve essere integralmente prevista; nel caso in cui la percentuale massima consentita sia più elevata di quella indicata al comma 1, la percentuale minima da considerare nel piano di spesa è pari a quella indicata al comma 1 maggiorata del 50% della differenza con la percentuale massima consentita.
3. Nel caso in cui le spese di personale siano costituite dall'erogazione di compensi aggiuntivi, gli stessi sono destinati :
 - a) per il 12% al personale direttamente coinvolto nell'attività oggetto del finanziamento;
 - b) per il 8% al personale indirettamente coinvolto, per effetto di un maggior carico di lavoro.
4. Nel caso in cui le spese di personale siano costituite da retribuzioni fisse e ricorrenti :
 - a) una percentuale di esse pari al 6% è destinata a compensi al personale direttamente coinvolto nell'attività oggetto del finanziamento;

b) una percentuale pari al 4% è destinata a compensi al personale indirettamente coinvolto, per effetto di un maggior carico di lavoro;
c) una percentuale pari al 10% è destinata al trattamento accessorio del personale amministrativo e tecnico.

5. In caso di compresenza di entrambe le fattispecie previste ai commi 3 e 4, le percentuali di cui al comma 4 lettere a) e b) sono ridotte al 50% ed è pariteticamente aumentata la percentuale di cui alla lettera c).

6. L'individuazione del personale direttamente ed indirettamente coinvolto nelle attività deve essere effettuata prima dell'inizio delle stesse; si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. a).

Art. 9

Finanziamenti che contemplano solo spese generali

1. I piani di spesa dei finanziamenti che prevedono e/o consentono l'imputazione di spese generali, esclusi gli importi riferiti all'eventuale cofinanziamento da parte dell'Università, devono essere formulati considerando una percentuale non inferiore al 10% da destinare a tali spese.

2. Qualora la disciplina di gestione del finanziamento consenta, come importo massimo, una percentuale inferiore, la stessa deve essere integralmente prevista; nel caso in cui la percentuale massima consentita sia più elevata di quella indicata al comma 1, la percentuale minima da considerare nel piano di spesa è pari a quella indicata al comma 1 maggiorata del 50% della differenza con la percentuale massima consentita.

3. L'importo riferito a spese generali è destinato :

a) per il 4% alla struttura coinvolta nell'attività oggetto del finanziamento;

b) per il 6% al trattamento accessorio del personale amministrativo e tecnico.

Art. 10

Finanziamenti che contemplano spese di personale e spese generali

1. Ai finanziamenti che prevedono e/o consentono l'imputazione di spese di personale dipendente e di spese generali si applica, per le rispettive quote, la disciplina prevista dai precedenti articolo 8 e 9.

Art. 11

Utilizzo delle economie di spesa

1. Alle economie di spesa, risultanti in sede di rendicontazione delle attività di cui al presente capo, si applica quanto previsto dall'articolo 8 comma 4.

Art. 12

Determinazione e liquidazione dei compensi al personale

1. I compensi al personale di cui all'art. 8 comma 3 e comma 4 lettere a) e b) sono attribuiti in base alla natura ed alla durata dell'impegno lavorativo richiesto ad ognuno.

2. Il responsabile dell'attività definisce l'elenco del personale che ha collaborato, a qualsiasi titolo, indicando i tempi di impegno ed i relativi compensi; quando sia coinvolto personale in servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale tale competenza è in ogni caso del direttore amministrativo, sentito il Rettore.

3. Il pagamento dei compensi è effettuato successivamente alla riscossione dei finanziamenti o comunque una volta sviluppata l'attività ed in coerenza con i tempi dell'eventuale rendicontazione.

4. Per il personale soggetto ad orario di servizio la liquidazione dei compensi può essere effettuata a condizione che l'attività sia stata svolta al di fuori di tale orario; previa autorizzazione del responsabile della struttura, è consentito prolungare le prestazioni oltre l'orario di servizio senza che ciò dia luogo ad alcun trattamento economico, diverso dai compensi di cui al presente Capo II.

Capo III Norme generali

Art. 13

Revisione dei limiti di importo

1. Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento possono essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, con applicazione alle attività i cui rapporti siano instaurati in data successiva alla deliberazione.

Art. 14

Informazione e comunicazioni

1. Per consentire il costante monitoraggio delle attività poste in essere presso l'Ateneo, anche ai fini delle rilevazioni previste da vari ambiti normativi, le strutture autonome che sottoscrivono rapporti aventi ad oggetto le attività previste dal presente Regolamento sono tenute a darne comunicazione al Rettore, all'inizio ed al termine di ogni rapporto.

2. Le modalità delle comunicazioni di cui al comma 1 sono definite con atto a carattere amministrativo.